SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 16 GIUGNO 1971 [1]

Maurice Prelle
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 77-70

Massime

1. *Procedura — Chiusura della fase orale — Domanda d'assunzione di un mezzo istruttorio — Presupposti della ricevibilità*
   (Regolamento di procedura, art. 59, n. 2)

2. *Dipendenti — Rivalutazione di un posto — Espletamento di compiti di una carriera superiore — Reinquadramento — Non è necessario*

1. La domanda di assunzione di un mezzo istruttorio proposta da una parte dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto qualora riguardi fatti in grado di avere un'influenza decisiva e che l'interessato non abbia potuto far valere prima della chiusura della fase orale stessa.

2. La circostanza che un dipendente svolga mansioni proprie pure di un posto di grado superiore può costituire un elemento da prendere in considerazione per un'eventuale promozione, ma non è di per sé sufficiente a giustificare il reinquadramento. Ciò vale in particolare per gli uffici in cui i compiti affidati a dipendenti di grado diverso sono di natura simile e quindi intercambiabili.

Nella causa 77-70

MAURICE PRELLE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, patrocinante dinanzi alla Cour supérieure de justice del Granducato di Lussemburgo, 34/B, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, e con domicilio eletto in

1 — Lingua processuale: francese.

Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4 boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione con cui veniva respinta la domanda presentata dal ricorrente il 16 luglio 1970, nonché l'inquadramento del ricorrente al grado A/3 a partire dal 25 aprile 1970 oppure il risarcimento del danno,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: A. M. Donner, presidente di Sezione; R. Monaco (relatore) e. J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Il 26 gennaio 1970, il sig. Maurice Prelle chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione con cui gli era stata rifiutata l'indennità differenziale prevista dall'art. 7, n. 2, dello statuto del personale, a partire dal 24 luglio 1969, data dalla quale egli sosteneva di aver svolto, oltre alle proprie mansioni, anche quelle di un collega di grado A/3 che aveva ottenuto un'aspettativa per motivi personali.

Il ricorso veniva respinto dalla Corte, con sentenza 16 dicembre 1970.

Nel frattempo, il 16 luglio 1970, il ricorrente presentava un reclamo amministrativo in cui, dopo aver rilevato che la situazione di fatto che aveva dato luogo al ricorso si era protratta oltre il periodo di un anno previsto dall'art. 7, n. 2, dello statuto, chiedeva alla Commissione di trarre le dovute conseguenze da questo fatto e, più precisamente, d'inquadrarlo al grado A/3 con effetto dal 24 aprile 1970.

La Commissione, con lettera 29 settembre 1970, respingeva il reclamo. Il 19 novembre 1970, il Prelle ha proposto il presente ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 28 aprile 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 maggio 1971.
Il 28 maggio 1971, il ricorrente ha chiesto che venisse ordinata l'audizione di testimoni, a norma dell'art. 60 del regolamento di procedura.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«annullare la decisione con cui la Commissione ha respinto la richiesta fattale dal ricorrente il 16 luglio 1970; statuire che dev'essere risarcito il danno, morale e materiale, arrecato al ricorrente dall'esistenza e dal protrarsi di una situazione amministrativa in contrasto con lo Statuto.

Per risarcire detto danno, statuire:

— che il ricorrente è inquadrato al grado A/3 a partire dal 25 aprile 1970; oppure

— che al ricorrente spetta il compenso pecuniario che la Corte stabilirà; condannare, in quanto occorra, la Commissione a corrisponderglielo.

Porre tutte le spese a carico della convenuta».

La convenuta conclude che la Corte voglia:

«1) respingere il ricorso, sia nella domanda principale che in quella presentata in subordine;
2) condannare il ricorrente alle spese del giudizio».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

Il *ricorrente* precisa che il ricorso è inteso principalmente ad ottenere il risarcimento del danno, sia morale che materiale, ch'egli ha subito, nei riguardi della carriera, per il fatto di essere costretto a svolgere, al grado A/4, le mansioni corrispondenti ad un posto di grado A/3, e ciò oltre il periodo di un anno previsto dall'art. 7, n. 2, dello statuto. L'irregolarità della sua posione è stata la conseguenza facilmente prevedibile di due decisioni della Commissione: quella con cui il sig. Marchini Camia veniva promosso, nel luglio 1968, al grado A/3, e quella di concedere allo stesso dipendente, a sua domanda, un'aspettativa per motivi personali (dalla data del 25 aprile 1969). Ciò comportava, a breve termine, la supplenza da parte del ricorrente e, a più lunga scadenza, la decisione di coprire il posto ad interim o dichiararlo vacante.
Quanto alla natura delle mansioni litigiose, il ricorrente osserva che la Commissione, pur avendo affermato (nella lettera del 29 settembre 1970) che «i compiti svolti non sono inerenti ad un posto della carriera superiore», ha tuttavia ammesso (nel controricorso della causa 5-70) che «il ricorrente ha dovuto in pratica assumere le funzioni» del suo collega di grado A/3.
La *convenuta* non ravvisa alcuna contraddizione fra queste due affermazioni. Il fatto che il ricorrente svolga in pratica le mansioni precedentemente spettanti ad un collega di grado A/3 non permette di fare alcuna illazione circa il livello di tali mansioni. Data la struttura dell'ufficio legale, non è infatti escluso che mansioni dello stesso livello siano svolte da dipendenti inquadrati in carriere diverse. Senza dubbio, la regola è la coincidenza fra il livello delle mansioni ed il posto — cui deve corrispondere il grado —, ma l'applicazione di questa regola trova dei limiti naturali allorché un certo tipo di attività implica lo svolgimento di mansioni inerenti a posti di livello diverso. Ciò si verifica per l'appunto per l'ufficio legale, la cui struttura non può essere rigidamente gerarchica. La struttura del suddetto ufficio implica molto spesso una sovrapposizione delle carriere, ma è

stata prescelta per raggiungere obiettivi legittimi (garantire il buon funzionamento di un ufficio cui sono affidati i compiti più svariati, far fronte alla necessità di disporre di giuristi aventi una preparazione generale). D'altra parte, essa non pregiudica i diritti statutari dei dipendenti, né per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti, né in materia di promozione e di carriera. Essa favorisce, invece, l'armonioso sviluppo della carriera, in quanto i dipendenti hanno modo di orientarsi — senza alcun cambiamento del posto, questione sempre complicata — in diversi settori giuridici e quindi prepararsi nel modo migliore ad assumere maggiori responsabilità.

La convenuta osserva ancora, in subordine, che anche supponendo che il ricorrente abbia svolto, oltre il 24 aprile 1970, compiti di livello incontestabilmente corrispondente al grado A/3, ciò non implica automaticamente ch'egli abbia diritto all'inquadramento a tale grado. Se già la concessione dell'indennità differenziale è subordinata ad una decisione espressa dell'autorità che ha il potere di nomina, il definitivo inquadramento al posto occupato ad interim dipende, a maggior ragione, dalla volontà della suddetta autorità.

La convenuta conclude che al ricorrente non sono stati affidati compiti superiori al suo grado e al suo posto, e che perciò la Commissione non ha commesso alcun illecito e non può essere condannata a corrispondergli alcun compenso pecuniario. A questo compenso il ricorrente non avrebbe diritto neppure in caso contrario, poiché non si vede in che cosa possa consistere il danno reale da lui subito per il fatto di aver svolto compiti di livello superiore al suo grado.

Il *ricorrente,* dopo aver precisato alcuni punti di fatto per quanto riguarda, in particolare, l'organizzazione (dopo la fusione degli esecutivi) dell'ufficio cui egli appartiene, appunta le sue critiche soprattutto contro la concezione della convenuta in materia di gradi, carriere e posti nell'ambito di tale ufficio.

In primo luogo, egli precisa che non intende disconoscere la forza di giudicato della sentenza 5-70; quest'ultima riguarda infatti provvedimenti *transitori,* mentre l'attuale ricorso verte sulla questione dell'inquadramento *definitivo.*

Egli osserva poi, richiamando fra l'altro gli artt. 7, n. 1 e 5, n. 1, dello statuto, che il sistema istituito da quest'ultimo si basa sul principio secondo cui il posto, nozione relativa ad ogni singolo dipendente, è caratterizzato, per quanto riguarda la sua definizione, dalla natura delle mansioni, e per quanto riguarda l'inquadramento gerarchico, dal livello di dette mansioni. Ne consegue che due posti dello stesso livello non possono essere compresi in due carriere diverse, l'uno in A/3 e l'altro in A/5-A/4. Ora, il sistema sostenuto dalla Commissione, secondo cui due posti incontestabilmente equivalenti sono compresi in due carriere diverse, è per l'appunto in contrasto col suddetto principio che costituisce il limite giuridico entro il quale le istituzioni hanno la facoltà di organizzare liberamente i propri servizi. Con un sistema del genere, d'altra parte, la massa dei dipendenti sarebbe divisa in due gruppi: quelli ammessi a fruire delle garanzie statutarie inerenti alla gerarchia e alla determinazione degli impieghi, e quelli che ne sarebbero esclusi in ragione dell'organizzazione dell'ufficio cui appartengono. Esso è quindi in contrasto non solo con gli artt. 5, n. 1, 7, n. 1, 4 e 29, ma anche col principio sancito dall'art. 5, n. 3, dello statuto, che prevede identiche possibilità di carriera.

In altri termini, il punto di vista della Commissione circa l'organizzazione dell'ufficio legale non è né più né meno di un sistema in cui l'autorità che ha il potere di nomina distribuisce i gradi senza preoccuparsi affatto delle corrispondenti mansioni e del livello di queste ultime. Avallato dalla giurisprudenza, un sistema del genere darebbe adito all'arbitrio, senza che teorie giurisprudenziali di sorta possano ovviare alla mancanza di contropartite che il legislatore avrebbe necessariamente previsto, qualora fosse stato indotto a scegliere un siffatto regime.

Il tentativo della convenuta di dimostrare che il regime «speciale» applicato all'ufficio legale offre tuttavia delle contropartite, lungi dal convincere, non fa che sottolineare l'inanità di simili vantaggi.
Dopo aver rilevato che il fatto di non aver finora applicato l'art. 5, n. 4, 2° comma, dello statuto, relativo alla descrizione delle funzioni, costituisce un'omissione che non deve tornare a vantaggio dell'amministrazione, il ricorrente confuta un certo numero di argomenti di fatto e di diritto avanzati dalla convenuta. Per quanto riguarda in particolare la domanda di reinquadramento, egli replica essere comunque incontestabile che, dal momento che si è creata una situazione non conforme allo statuto, gli è dovuto un risarcimento, in una forma o nell'altra. Che il ricorrente non possa sostenere di avere un diritto soggettivo al reinquadramento, in mancanza di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (con cui egli venga assegnato ad un posto di livello superiore o sia incaricato in permanenza delle funzioni che sostiene di svolgere) non è un valido argomento, ma una petizione di principio. È la stessa Commissione, infatti, che ha posto in essere la situazione litigiosa mediante le norme sulla supplenza da lei stessa stabilite, ed è lei che ha deciso di classificare il posto litigioso al grado A/3. So fosse in buona fede, essa non cercherebbe di eludere le conseguenze della proprie decisioni.
La *convenuta* ribatte prendendo posizione su varie osservazioni di dettaglio, relative ad alcuni punti di fatto e di diritto. Essa nega, fra l'altro, che la promozione del collega del ricorrente al grado A/3 sia stata legata ad una rivalutazione delle funzioni connesse al suo precedente impiego. In realtà, il dipendente di cui trattasi è stato promosso ad un posto diverso, ma ha continuato ad avere dopo la promozione, almeno in parte, gli stessi compiti di prima. Il posto da lui occupato in precedenza (della carriera A/5-A/4) è stato in seguito dichiarato vacante ed assegnato ad un altro dipendente. La Commissione precisa inoltre di non aver mai sostenuto che la mansioni del ricorrente e quelle del suo collega fossero della stessa natura. Essa ha invece sottolineato che i posti A/3 ed A/4 dell'ufficio legale si differenziano per il grado di responsabilità che i dipendenti devono assumersi, ma ciò non esclude che per un certo tempo questi svolgano mansioni identiche. Neppure essa ha mai affermato che i posti dell'ufficio legale classificati in carriere diverse non presentino differenze notevoli quanto al livello delle mansioni. Nonostante la sovrapposizione delle carriere, nell'ambito dell'ufficio stesso si ha una gradazione continua del livello delle mansioni secondo la scala gerarchica degli impieghi.

In diritto

1 Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione con cui veniva respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 16 luglio 1970.

2 Nell'atto introduttivo, il ricorrente sostiene che, per il fatto di aver svolto mansioni corrispondenti ad un posto di grado superiore al suo, e ciò oltre il periodo previsto dall'art. 7, n. 2, dello statuto del personale, egli ha diritto al risarcimento del danno morale e materiale che avrebbe subito a causa del protrarsi di una siffatta situazione amministrativa, non conforme allo statuto.

3 Nella sentenza 16 dicembre 1970, pronunziata fra le stesse parti, questa Corte ha dichiarato che il ricorrente non aveva diritto all'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello statuto, in quanto i compiti da lui svolti non implicavano responsabilità maggiori di quelle normalmente incombentigli.

4 Nella replica, il ricorrente ha precisato il suo punto di vista, nel senso che, poiché risulta dalla suddetta sentenza che le sue mansioni erano analoghe a quelle di un dipendente di grado A/3, ne consegue ch'egli avrebbe diritto al reinquadramento allo stesso grado e nella stessa carriera.

5 Di conseguenza, egli ha chiesto di essere inquadrato al grado A/3, con effetto dal 25 aprile 1970, oppure, in subordine, che la Commissione sia condannata a versargli un adeguato compenso pecuniario.

Sulla ricevibilità della domanda 28 maggio 1971

6 Il 28 maggio 1971, il ricorrente ha chiesto alla Corte di ordinare, a norma dell'art. 60 del regolamento di procedura, l'audizione di testimoni, allo scopo di accertare quale fosse il livello delle mansioni da lui svolte mentre occupava il posto di questione.

7 Una domanda del genere, presentata in un momento in cui, a norma dell'art. 59, § 2, del suddetto regolamento, la fase orale era già chiusa, può essere accolta soltanto qualora riguardi fatti in grado di esercitare un'influenza decisiva e che l'interessato non abbia potuto far valere prima della chiusura della fase orale.

8 Poiché ciò non si verifica nella fattispecie, la domanda è irricevibile.

Nel merito

9 Il ricorrente, inquadrato al grado A/4 nell'ufficio legale della Commissione, ha effettuato, almeno per una parte notevole dei relativi compiti, la supplenza di un collega di grado A/3, in aspettativa per motivi personali dal 25 aprile 1969 e rientrato in servizio il 1° gennaio 1971.

10 La sentenza surricordata ha statuito con forza di giudicato che, tenuto conto della struttura dell'ufficio legale della Commissione, non vi è una differenza specifica fra l'impiego del ricorrente e quello di cui effettuava la supplenza.

11 Tuttavia, la circostanza che un dipendente svolga mansioni analoghe a quelle proprie di un posto di grado superiore, mentre può costituire un elemento da prendere in considerazione per un'eventuale promozione, non è di per sé sufficiente a giustificare il reinquadramento.

12 Ciò vale in particolare per gli uffici come quello cui appartiene il ricorrente, in cui i compiti affidati a dipendenti di grado diverso sono di natura simile, e perciò intercambiabili.

13 Perciò, il fatto che al posto occupato dal ricorrente corrispondessero i compiti in questione non può avere come conseguenza una rivalutazione del posto stesso né impone il reinquadramento ad un grado superiore.

14 Per questi motivi, le conclusioni formulate in via principale vanno respinte.

15 Per quanto riguarda le conclusioni in subordine, relative al risarcimento dei danni, dalle precedenti considerazioni risulta che il fatto di esser stato costretto ad effettuare la supplenza non può aver causato al ricorrente un danno morale e materiale di cui egli debba essere indennizzato.

16 Anche le conclusioni in subordine vanno pertanto respinte.

Sulle spese

17/19 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i trattati istitutivi delle Comunità europee,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'art. 5,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Donner Monaco Mertens de Wilmars

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 16 giugno 1971.

Il presidente della Prima Sezione
A. M. Donner

Il cancelliere
A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 12 MAGGIO 1971 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il 1° febbraio 1964 il ricorrente, che fino ad allora aveva prestato servizio nel grado A 5 presso la Commissione Euratom, passava al servizio giuridico comune degli esecutivi della Comunità nella sezione Euratom. Dal 1° gennaio 1965 egli veniva promosso consigliere principale di grado A 4.
Nel 1967, con la costituzione di una Commissione unica, veniva modificata la struttura del servizio giuridico, ma il ricorrente rimaneva presso la sezione «Euratom e ricerca», che allora si componeva di due dipendenti di grado A 2 (capo divisione), un dipendente di grado A 3 e due dipendenti di grado A 4. Il servizio aveva competenza in materia di applicazione del trattato Euratom, di ricerca tecnologica e di ricerca nel settore della CECA. Assieme ad un collega, pure di grado A 4, il ricorrente si occupava di ricerche nucleari, di diffusione delle conoscenze, di brevetti e contratti di ricerca nell'ambito del trattato CECA ed infine era competente per i problemi della responsabilità civile nel settore nucleare. Con decisione 24 luglio 1968, il collega veniva promosso in A 3, però continuava a svolgere la stessa attività e il 25 aprile 1969 chiedeva un'aspettativa per motivi personali, aspettativa che si protraeva fino al dicembre 1970.
Nel frattempo l'effettivo della sezione Euratom e ricerca nell'ambito del Servi-

1 — Traduzione dal tedesco.